

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI OLGiate MOLGORA**

Provincia di Lecco

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE  
PER IL PERIODO 01.04.2025/31.03.2027, AI SENSI DEL  
D.LGS.117/2017**

L'anno duemilaventicinque, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,  
nella residenza municipale.

***TRA***

1) Il Comune di Olgiate Molgora, di seguito identificato come “Comune”,  
avente sede in Olgiate Molgora – Via Stazione n. 20, C.F. 85001390138,  
rappresentato dalla Dott.ssa Sonia Rondinelli, nata a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, con la  
funzione di Responsabile del Servizio Affari Generali – Assistenza –  
Cultura e Istruzione – Sport e tempo libero

***E***

2) \_\_\_\_\_, di seguito identificata come “Organizzazione”, con sede a  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, iscritta  
al Registro Generale del Volontariato Regione Lombardia \_\_\_\_\_, nella  
persona del \_\_\_\_\_, nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, abilitato  
come da delega agli atti, alla sottoscrizione del presente atto.

***PREMESSO CHE***

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- che il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'Organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa Organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'Organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pubblicato sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente è stata indetta procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- che con atto del responsabile del Servizio Affari Generali – Assistenza – Cultura e Istruzione – Sport e tempo libero n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata selezionata l'Associazione \_\_\_\_\_ non \_\_\_\_\_ lucrativa, \_\_\_\_\_ denominata \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, iscritta al N.  
\_\_\_\_\_ del Registro Nazionale del Terzo Settore svolgimento  
del \_\_\_\_\_ Servizio  
\_\_\_\_\_;

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Organizzazione convengono e stipulano quanto segue

***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:***

**ART. 1 - Oggetto**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata \_\_\_\_\_, iscritta nell'apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione del servizio di trasporto sociale individuale e collettivo e accompagnamento dei cittadini olgiatesi impossibilitati a recarsi autonomamente presso presidi sanitari, unità d'offerta sociali e sociosanitarie, riabilitative, istituti scolastici e formativi (limitatamente agli alunni con disabilità) ecc., previa valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali. I volontari dovranno prestare sorveglianza durante il percorso, curare le operazioni di salita e di discesa degli utenti, consegnarli al personale.

**ART. 2 - Finalità**

Il Comune si avvale dell'attività dell'Organizzazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

**ART. 3 – Coordinatore del Progetto**

Il Coordinatore responsabile della gestione dei servizi svolti a favore del Comune è il Sig. \_\_\_\_\_.

Il coordinatore responsabile della gestione del progetto vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Il coordinatore responsabile della gestione del progetto riferisce sui risultati e l'andamento dell'attività svolta dall'Organizzazione attraverso incontri periodico con l'Ufficio Servizi Sociali.

#### **ART. 4 – Modalità di svolgimento del servizio**

I servizi sopra descritti dovranno essere erogati dall'Organizzazione secondo le seguenti modalità:

- l'attività garantita dai volontari viene svolta da lunedì a venerdì (salvo richieste particolari);
- l'attività garantita dai volontari viene svolta mediante l'utilizzo di mezzi idonei all'effettuazione del trasporto di volta in volta richiesto, ed in particolare
  - mezzi idonei al trasporto di carrozzine;
  - mezzi idonei al trasporto di persone e carrozzine;
  - mezzi idonei al trasporto di persone (es. automobile);
- gli autisti dovranno essere idonei allo svolgimento del servizio, mantenere un contegno irreprensibile e decoroso durante lo svolgimento dello stesso, nonché essere abilitati alla guida del mezzo in dotazione;
- il personale volontario deve assicurando l'assistenza e la sorveglianza durante il trasporto, le operazioni di aiuto per la salita e la discesa dall'automezzo e l'accompagnamento all'interno dell'edificio del luogo di destinazione consegnando la personale disabile a persona adulta di riferimento.

#### **ART. 5 – Impegni delle parti**

L'Organizzazione:

- a) s'impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato;
- b) s'impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività nonché a comunicare eventuali sostituzioni degli operatori;
- c) s'impegna a curare la gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi dei progetti/interventi oggetto della presente

convenzione, mettendo a disposizione tutte le risorse organizzative e strumentali indicate nella “Proposta progettuale”;

- d) s’impegna a mantenere in efficienza e sicurezza gli automezzi utilizzati per le attività di cui alla presente convenzione;
- e) è tenuta ad osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, incluse le norme del codice della strada;
- f) assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e si obbliga, tra l’altro, ad osservare, se applicabili, le norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, di tutela dell’ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, per quanto applicabile.

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente ai referenti dell’Organizzazione, ogni evento che possa incidere sull’attuazione del progetto e/o sulla validità della presente convenzione.

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all’articolo 4, reso dall’Associazione.

Annualmente l’Associazione trasmette al Comune il proprio bilancio e l’elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l’esercizio del servizio.

#### **ART. 6 – Codice di comportamento**

L’Organizzazione, con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri soci, volontari, collaboratori, a qualsiasi titolo, e agli eventuali dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionale (D.P.R. 62/2023 così come emendato dal D.P.R. 81/2023) ovvero locale, approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Olgiate Molgora con deliberazione n. 93 del 17.12.2021.

#### **ART. 7 - Rimborso spese**

Il valore della presente convenzione calcolato per il periodo 01.04.2025/31.03.2027 è di € 130.000,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

L’Amministrazione comunale provvederà a rimborsare all’ETS le spese sostenute per garantire lo svolgimento delle attività richieste purché documentate, per un importo massimo complessivo stimato per 24 (ventiquattro) mesi di € 130.000,00 (centotrentamila/00) (calcolato sulla

base di un chilometraggio stimato di circa 86.500 km/annui, per € 0,75 al Km).

Ai fini della rendicontazione delle spese imputabili al servizio e relativo rimborso, dovranno essere forniti idonei giustificativi.

Il rimborso verrà riconosciuto mensilmente, dietro rendicontazione, in base al chilometraggio effettuato, moltiplicato per € 0,75 al Km.

Il Comune potrà richiedere l'ampliamento del fabbisogno del Servizio, nella misura del 5% dei chilometri stimati, senza che ciò determini la variazione del rimborso annuo previsto.

Le spese sostenute per garantire lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al presente articolo, saranno documentate mediante le "schede riassuntive" mensili dei servizi svolti. Detti prospetti, con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Organizzazione richiedente e trasmessi, con cadenza mensile, a mezzo Pec all'Ufficio Servizi Sociali.

Le presenti modalità di rimborso delle spese sono definite nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

#### **ART. 8 - Assicurazioni**

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'Organizzazione.

L'Organizzazione è tenuta a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dagli operatori durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

L'Organizzazione solleva il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, per trascuratezza o per colpa. A tal fine dovrà provvedere, prima dell'inizio del servizio, alla stipulazione di apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi connessi all'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, con massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a € 2.500.000,00= per ogni sinistro.

L'Organizzazione è pure responsabile dell'operato e del contegno dei volontari e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi.

L'Organizzazione garantisce che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio di trasporto, siano essi autisti o accompagnatori, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'art. 18 del D. Lgs 117/2017 e dall'art. 4 comma 6 della Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1.

A norma dell'articolo 18, comma 3, D.lgs. 117/2017, gli oneri derivanti dall'esecuzione del presente articolo sono a carico del Comune di Olgiate Molgora che provvederà al rimborso previa presentazione di idonea documentazione.

#### **ART. 9 - Durata**

La presente Convenzione ha durata dal 01 aprile 2025 al 31 marzo 2027.

#### **ART. 10 - Penalità**

L'Organizzazione, nell'esecuzione dei servizi previsti dalla presente convenzione, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tutti gli obblighi è tenuta al pagamento di una penale, che verrà determinata dal Responsabile del Servizio Affari Generali – Assistenza – Cultura e Istruzione – Sport e tempo libero, in base ai seguenti livelli:

- a) inadempienze lievi (ad esempio: ritardo ingiustificato del trasporto): € 100,00=;
- b) inadempienze medie (ad esempio: mancanza dell'accompagnatore se richiesto): € 200,00=;
- c) inadempienze gravi (ad esempio: mancanza dell'effettuazione del trasporto): € 350,00=.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Organizzazione avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dall'Organizzazione e siano ritenute insufficienti, Il Responsabile competente assumerà il provvedimento di applicazione della penale.

L'importo della penale verrà detratto dalle somme dovute all'Organizzazione per la prestazione del servizio.

### **ART. 11 - Controversie**

I rapporti tra il Comune e l'Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

### **ART. 12 - Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Organizzazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Organizzazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti; •
- qualora l'Organizzazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Unione.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Unione.

### **ART. 13 – Rinvio**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune e l'Organizzazione rinviando al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

### **ART. 14 – Spese**

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Organizzazione.

Il Comune e l'Organizzazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

### **ART. 15 – Trattamento dei dati personali**

L'associazione dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati “,

come attuato nel Comune di Olgiate Molgora dal Regolamento sulla protezione dei dati personali, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 16 del 10.05.2018, nonché dalla normativa nazionale di cui al D.lgs. 30.06.2003, n.196, così come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n.101, esposta per esteso l'ufficio contratti. Il Comune informa l'Associazione che il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Olgiate Molgora. I volontari dell'Associazione assumono la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali.

Il Comune e l'Organizzazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE

---

PER L'ORGANIZZAZIONE

---